

***Caso n. COMP/M.2574 -
PIRELLI / EDIZIONE /
OLIVETTI / TELECOM
ITALIA***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 2 NON OPPOSIZIONE
data: 05/08/2002

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32002M2574***



Bruxelles, 05/08/2002
SG(2002) D/231099

A Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

*ACCESSIBILE
AL PUBBLICO*

*REVISIONE MISURE
CORRETTIVE*

Alle parti notificanti

Egregi Signori,

Oggetto: Caso N. COMP/M.2574 – Pirelli / Edizione / Olivetti / Telecom Italia

Decisione della Commissione adottata in data 20 settembre 2001, Allegato 1 - Misure correttive riguardanti Blu: Revisione delle Misure correttive riguardanti Blu, in base al paragrafo 20 dell'Allegato 1

1. In data 12 giugno 2002, è pervenuta ai servizi della Commissione un'istanza ("Istanza di revisione") da parte di Edizione Holding Spa ("Edizione"), con cui questa società ha chiesto formalmente la modifica delle Misure correttive riguardanti Blu ("Misure correttive riguardanti Blu") che figurano in Allegato 1 alla Decisione della Commissione del 20 settembre 2001, ai sensi del paragrafo 20 del menzionato Allegato 1.
2. Le Misure correttive riguardanti Blu erano volte a rimuovere i dubbi di compatibilità con le regole di concorrenza sollevati dall'operazione in oggetto nel mercato italiano delle telefonia mobile. Attraverso l'Istanza di revisione, Edizione ha chiesto la sostituzione delle Misure correttive riguardanti Blu con un nuovo insieme di impegni ("Misure Correttive Sostitutive"), stante l'asserita impossibilità di ottemperare alle precedenti misure.
3. Le Misure Correttive Sostitutive sono state modificate ulteriormente da Edizione in data 11 luglio 2002 e in data 31 luglio 2002, al fine di chiarirne meglio i contenuti.
4. In data 28 giugno 2002, ai sensi del paragrafo 20 dell'Allegato 1, la Commissione ha ricevuto il parere del Fiduciario indipendente approvato dalla Commissione ("Fiduciario"), sull'Istanza di revisione. A seguito dell'esame dell'Istanza di revisione, così come modificata e integrata ulteriormente, dell'analisi della documentazione ricevuta e visto il parere del Fiduciario, la Commissione ha concluso che, in considerazione della situazione

eccezionale prodottasi nei mercati in questione successivamente alla Decisione del 20 settembre 2001, con particolare riferimento alla delicata situazione economico-patrimoniale di Blu Spa (“Blu”), l’applicazione del paragrafo 20 dell’Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001 recante le Misure correttive riguardanti Blu è giustificata.

5. Pertanto, la Commissione ha concluso che le stesse misure sono sostituite dalle Misure Correttive Sostitutive. Il testo integrale delle Misure Correttive Sostitutive con i suoi allegati è posto in allegato e forma parte integrante della presente decisione.

1. MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 20 DELLE MISURE CORRETTIVE RIGUARDANTI BLU E PER L’ACCETTAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE SOSTITUTIVE

6. La Commissione ritiene che l’applicazione del paragrafo 20 dell’Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001 recante le Misure correttive riguardanti Blu è giustificata.
7. Dalla documentazione presente agli atti, risulta che, nei mesi successivi all’adozione della decisione in discorso, Edizione ha posto in vendita la propria partecipazione azionaria diretta e indiretta in Blu (41% del capitale, di cui 9% detenuto direttamente e 32% indirettamente tramite Sitech Spa) insieme a quelle detenute dagli altri azionisti.
8. Infatti nel dicembre 2001 tutti i soci di Blu¹ hanno affidato ad un mandatario (“Mandatario Comune”), affiancato da una banca d’affari, l’incarico di vendere il 100% del capitale azionario di Blu, ipotesi ritenuta dagli azionisti di Blu come una possibilità di vendita plausibile nello scenario di mercato allora esistente. Il Mandatario Comune ha effettuato senza successo tentativi volti a questo risultato. In questo contesto di mercato la vendita separata di rami d’azienda è emersa come un’altra ipotesi plausibile di dismissione.
9. E’ utile sottolineare in proposito che già precedentemente all’operazione di concentrazione che ha dato origine alle Misure correttive riguardanti Blu, i soci di Blu avevano conferito (aprile 2001) a due banche d’affari uno specifico incarico di vendere il 100% del capitale sociale di Blu o, in via subordinata, il 51% della stessa. Anche questo incarico era in precedenza spirato senza effetto.
10. Successivamente all’adozione della Decisione del 20 settembre 2001, in diverse occasioni a partire dal mese di Febbraio 2002 sono state presentate offerte formali (più volte modificate ed integrate fino a tutto giugno 2002) per la totalità del capitale sociale di Blu da parte di potenziali acquirenti indipendenti: a) cordata Star Capital-Tele2 (la cui prima offerta è stata presentata dal fondo britannico Star Capital il 15 febbraio 2002); b) e-DO Spa (offerta iniziale presentata il 20 marzo 2002); c) Consorzio Anthill (prima offerta presentata il 5 aprile 2002).
11. In data 17 aprile 2002, il Fiduciario è stato specificamente incaricato da Edizione di cedere la propria partecipazione azionaria diretta e indiretta in Blu ad uno dei potenziali acquirenti menzionati al paragrafo precedente; in questo contesto, il Fiduciario ha avviato la procedura

¹ Gli azionisti di Blu sono: Edizione Holding Spa (9%), BT (Netherlands) Holding BV, British Telecommunications plc. (complessivamente 29%), Sitech Spa (Autostrade) (32%), Distacom – Servicos e Comercio Sociedade Unipessoal Lda. (9%), Banca Nazionale del Lavoro Spa (7%), Società Italiana per il Gas per azioni Spa (Italgas) (7%), gruppo Caltagirone (9%).

di vendita. Sulla base delle offerte ricevute, il Fiduciario ha concluso in un suo rapporto del 20 maggio 2002 alla Commissione che né e-DO Spa, né il Consorzio Anthill erano in possesso dei necessari requisiti finanziari e tecnici per acquisire quote di capitale in Blu. Nello stesso rapporto il Fiduciario concludeva che solo la cordata Star Capital-Tele2 possedeva i requisiti necessari per l'ammissione alla *data room*.

12. In data 22 maggio 2002, la Commissione ritenendo che non fosse stata stabilita in maniera sufficiente l'innammissibilità delle manifestazioni di interesse da parte di e-DO Spa e del Consorzio Anthill, ha invitato il Fiduciario a dare accesso alla *data room* anche alle due menzionate società, affinché anche queste ultime potessero formulare le proprie offerte in piena cognizione della situazione economica e patrimoniale di Blu.
13. Successivamente, in data 27 giugno 2002 il Consorzio Anthill ha presentato un'offerta per l'acquisto della sola partecipazione diretta e indiretta detenuta da Edizione in Blu, mentre il 27 luglio 2002 e-DO Spa si è dichiarata disponibile ad acquistare la quote in Blu in possesso diretto e indiretto di Edizione.
14. Tutte le offerte in discorso sono state attentamente valutate dalla Commissione, visti i pareri del Fiduciario e avendo assunto le opportune informazioni tecniche e regolamentari di settore dalle autorità italiane competenti in materia di telecomunicazioni.

Offerte sulla totalità del capitale azionario di Blu da parte del Consorzio Anthill e di e-DO Spa

15. Le offerte del Consorzio Anthill e di e-DO Spa relative all'intero capitale azionario di Blu presentate come segnalato in precedenza rispettivamente il 20 marzo 2002 (e-DO Spa) il 5 aprile 2002 (Consorzio Anthill) e aggiornate fino a tutto giugno 2002 non sono state considerate accettabili dai soci di Blu diversi da Edizione perché mancanti di requisiti sufficienti dal punto di vista tecnico e finanziario. Tale determinazione con riferimento ad entrambe le menzionate offerte era basata tra l'altro sul contenuto di una lettera del Ministro delle Comunicazioni (inviata il 16 aprile 2002 ai soci di Blu) che richiamava i requisiti tecnico/finanziari per l'esercizio dell'attività di comunicazione mobile in Italia.
16. Indipendentemente dalle valutazioni dei soci di Blu, dopo attento esame degli elementi in suo possesso, avendo raccolto il parere del Fiduciario, la Commissione ha concluso che il Consorzio Anthill e e-DO Spa non costituiscono acquirenti idonei ai sensi del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001, tra l'altro per mancanza dei requisiti finanziari e di compatibilità con il quadro regolamentare vigente in Italia in materia di esercizio di attività di comunicazioni mobili.

Offerta del Consorzio Anthill relativa alla partecipazione diretta e indiretta di Edizione in Blu

17. Con riferimento all'offerta presentata in data 27 giugno 2002 dal Consorzio Anthill riguardo alla sola partecipazione diretta e indiretta di Edizione in Blu, sulla base di tutte le informazioni disponibili agli atti, tenuto conto del parere del Fiduciario in data 22 luglio 2002, la Commissione ha concluso che il Consorzio Anthill non costituisce un acquirente idoneo ai sensi del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001, stante la mancanza di precise informazioni circa le entità partecipanti all'offerta in questione e la mancanza di documentate risorse finanziarie e tecniche che possano ritenersi adeguate in relazione alle finalità del menzionato paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001.

Offerta di e-DO Spa relativa alla partecipazione diretta e indiretta di Edizione in Blu

18. Con riferimento all'offerta presentata in data 27 luglio 2002 dal e-DO Spa con riferimento anche alla sola partecipazione diretta e indiretta di Edizione in Blu, sulla base di tutte le informazioni disponibili agli atti, tenuto conto del parere del Fiduciario in data 20 maggio 2002 (richiamato al paragrafo 11) la Commissione ha concluso che e-DO Spa non costituisce un acquirente idoneo ai sensi del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001, stante la mancanza di precise informazioni circa le entità partecipanti all'offerta in questione e la mancanza di documentate risorse finanziarie e tecniche che possano ritenersi adeguate in relazione alle finalità del menzionato paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001.

Offerta sulla totalità del capitale azionario di Blu da parte di Star Capital-Tele2

19. Con riferimento all'offerta presentata dalla cordata Star Capital-Tele2 sulla totalità del capitale azionario di Blu, da ultimo perfezionata il 27-28 maggio 2002, si sottolinea che la stessa, pur idonea sotto il profilo tecnico-finanziario in relazione alle finalità del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001, è stata considerata inadeguata sotto il profilo della convenienza economica da parte dei soci di Blu diversi da Edizione. E' noto in proposito che questi soci non sono soggetti alle Misure correttive riguardanti Blu.

20. L'offerta di Star Capital-Tele2 prevedeva infatti che la gran parte del debito a lungo termine di Blu dovesse gravare sui precedenti azionisti [...]². [...].

21. In relazione a ciò, la Commissione ha espressamente richiesto a Blu, ai suoi principali azionisti (Edizione e British Telecom), al Mandatario Comune e al Fiduciario, mediante una formale richiesta di informazioni, di effettuare una valutazione prospettica dei prevedibili costi economico-finanziari per gli azionisti delle diverse alternative che si erano profilate in questi mesi in relazione al futuro di Blu (vendita a Star Capital-Tele2, liquidazione, fallimento, vendita di singoli rami di azienda e, contestualmente, del 100% del capitale sociale ad un terzo soggetto, c.d. *break-up*).

22. Dall'indagine in discorso è emerso con chiarezza, da un lato, che gli azionisti di Blu non hanno manifestato un interesse a perseguire le attività operative del quarto operatore di telefonia mobile in Italia e, dall'altro lato, che la vendita alla cordata Star Capital-Tele2, nelle condizioni in cui è stata proposta da quest'ultima, non è risultata interessante perché ritenuta generalmente più onerosa, sotto il profilo economico-finanziario anche a fronte di un'eventuale liquidazione di Blu.

23. Pertanto, in ultima analisi, i soci di Blu diversi da Edizione hanno considerato l'eventualità di una liquidazione della società (*in bonis* o secondo le procedure concorsuali applicabili), oppure una dismissione separata di rami d'azienda in aggiunta alla vendita della proprietà azionaria ad un terzo soggetto come ipotesi maggiormente convenienti rispetto all'offerta di Star Capital-Tele2.

² Al riguardo si rammenta che Blu versa da mesi in una situazione pre-fallimentare, con esposizioni debitorie nette per circa 300 milioni di € al 31.03.2002 (situazione ulteriormente peggiorata nei mesi successivi) a fronte di immobilizzazioni (tecniche, materiali e immateriali) per circa 350 milioni di €, ma con una erosione progressiva del fatturato, su base mensile che rende altamente probabile una situazione di illiquidità e a breve termine di insolvenza [fonte: management di Blu e Mandatario Comune].

24. Sulla base di quanto precede, dopo attenta valutazione degli elementi in suo possesso, visto il parere del Fiduciario, la Commissione ha concluso che la cordata Star Capital-Tele2 pur costituendo un acquirente idoneo ai sensi del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001, ha presentato un'offerta che (riguardando essa la totalità del capitale sociale di Blu) non è ritenuta economicamente conveniente e accettabile dai soci di Blu diversi da Edizione, i quali come noto non sono tenuti all'osservanza degli impegni assunti da Edizione nei confronti della Commissione, nell'ambito della Decisione del 20 settembre 2001.

Vendita separata di rami d'azienda

25. Nelle circostanze sopra riferite, vista la mancanza di un acquirente idoneo (ai sensi del paragrafo 13 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001), accettabile anche dai soci di Blu diversi da Edizione, in grado di acquistare la partecipazione (parziale o totalitaria) in discorso e di assicurare la continuazione dell'attività di Blu, la realizzazione delle Misure Correttive riguardanti Blu così come inizialmente previste dalla Decisione del 20 settembre 2001 è resa impossibile.

26. Inoltre, già nel febbraio 2002, il Fiduciario nella sua "Relazione n°2" alla Commissione circa l'ottemperanza alle Misure Correttive da parte di Edizione aveva affermato che la situazione economico-finanziaria di Blu non lasciava adito a molte prospettive positive circa una sua continuità sul mercato della telefonia mobile.

27. L'ipotesi della vendita separata di rami d'azienda, già da qualche tempo presa in considerazione da taluni soci di Blu³, è allora emersa, dal punto di vista della Commissione, come ipotesi residuale, in mancanza di acquirenti idonei, praticabile in alternativa alla liquidazione di Blu e/o alla apertura di procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare italiana, le quali avrebbero tra l'altro ripercussioni serie sullo stato occupazionale dei dipendenti, senza rappresentare peraltro un rimedio migliore sotto il profilo concorrenziale, rispetto alle dismissioni separate in parola.

28. Al riguardo, si sottolinea che la vendita separata di rami d'azienda rappresenta chiaramente una soluzione di minore efficacia, sotto il profilo concorrenziale, in ragione del venire meno di un operatore del settore, rispetto a quanto previsto negli impegni inizialmente assunti da Edizione nei confronti della Commissione in seguito alla Decisione del 20 settembre 2001. L'adozione da parte della Commissione di questa soluzione si giustifica unicamente in virtù della situazione eccezionale prodottasi con riferimento a Blu nel prosieguo di tempo dalla Decisione del 20 settembre 2001. Questa situazione lascia infatti ragionevolmente prevedere che allo stato attuale Blu sarebbe comunque destinata ad uscire dal mercato in un breve lasso temporale.

29. Peraltro, in uno scenario di mercato che prevederebbe comunque, *rebus sic stantibus*, a breve termine la scomparsa del quarto operatore di telefonia mobile di seconda generazione (Blu) in Italia, e la vendita separata dei suoi attivi produttivi, è evidentemente necessario prevenire, nel quadro delle dismissioni separate in discorso, un eventuale rafforzamento della posizione detenuta da Telecom Italia Mobile ("TIM") sui mercati interessati. Nella circostanza, dato

³ Un Rapporto conclusivo della società di consulenza Boston Consulting Group, del novembre 2001, (incaricata dal socio Autostrade Spa (Autostrade e Sitech) di studiare i possibili scenari di sviluppo della società) individuava come unico scenario possibile per la valorizzazione di Blu, la vendita in tempi rapidi di singoli *assets*.

che l'interesse espresso dagli altri operatori già presenti sul mercato italiano dei servizi di telecomunicazione si circoscrive ad un numero limitato di attivi produttivi di Blu, è apparso in linea con il principio di proporzionalità che le dismissioni degli attivi produttivi di Blu possa essere effettuata soltanto in modo tale da non creare alcun vantaggio per l'operatore dominante TIM, potendo essere invece l'occasione per rafforzare le posizioni concorrenziali dei concorrenti, WIND Spa ("Wind), VodafoneOmnitel Spa ("VodafoneOmnitel") e, per quanto riguarda gli operatori di terza generazione, H3G Spa ("H3G"). Nei limiti in cui le Misure Correttive Sostitutive rendono possibile l'ipotesi appena menzionata, esse possono ritenersi una soluzione accettabile dalla Commissione, nella situazione eccezionale di mercato prodottasi con riferimento a Blu.

Conclusionione

30. Per quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che l'applicazione del paragrafo 20 dell'Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001 è giustificata e autorizza la sostituzione delle Misure correttive riguardanti Blu con le Misure Correttive Sostitutive, così come richiesto da Edizione con l'Istanza presentata da ultimo in data 31 luglio 2002.

2. SINTESI DELLE MISURE CORRETTIVE SOSTITUTIVE

31. Le Misure Correttive Sostitutive prevedono quanto segue:

Vendita separata di rami di azienda e contestuale vendita della proprietà azionaria ad un terzo soggetto

32. Edizione si impegna per quanto in suo potere e per le azioni di Blu di cui dispone a prestare il proprio assenso a che gli attivi produttivi di Blu vengano ceduti ai soggetti che abbiano depositato nelle mani di un Mandatario Comune delle proposte di acquisto considerate adeguate (vendita separata di rami d'azienda). Gli attivi produttivi rientranti nei rami d'azienda soggetti a vendita separata sono fissati precisamente negli allegati alle Misure Correttive Sostitutive e saranno oggetto di contratti da concludere, entro date prestabilite nelle Misure Correttive Sostitutive, fra Blu e, rispettivamente, Wind, VodafoneOmnitel, H3G. Contestualmente ma successivamente alla conclusione dei contratti relativi agli attivi produttivi con i tre operatori citati, il residuo di *assets* e il capitale sociale di Blu sarà acquistato da TIM che ne assume i debiti (a breve e a lungo termine).

33. Tutte le transazioni menzionate saranno soggette alla condizione sospensiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari o amministrative.

34. I contratti di vendita separata di rami d'azienda in discorso (cfr. allegati al testo delle Misure Correttive Sostitutive) prevederanno in sintesi che gli attivi produttivi di Blu vengano ceduti tra gli operatori esistenti di telefonia mobile nel seguente modo⁴:

i) Wind acquisterà la base clienti ([...]), il marchio "Blu", [...] siti BTS (*base transmission stations*), [...] apparati elettronici BTS;

⁴ Le cifre di seguito indicate con riferimento ai siti e al personale di Blu che formano oggetto delle dismissioni si riferiscono a quanto a conoscenza dei servizi della Commissione fino alla data della presente decisione. Tali cifre potrebbero essere verosimilmente suscettibili di leggere e non sostanziali variazioni.

ii) VodafoneOmnitel acquisterà [...] siti BTS (*base transmission stations*) e [...] apparati elettronici BTS;

iii) H3G acquisterà [...] siti BTS (*base transmission stations*);

iv) TIM acquisterà il residuo di attivi produttivi che gli altri operatori non hanno acquisito, consistente in [...] siti BTS (*base transmission station*) e [...] apparati elettronici BTS.

35. Inoltre, le dismissioni separate permetteranno anche l'assorbimento da parte dei vari operatori esistenti di circa [...] dipendenti di Blu nella maniera seguente:

i) Wind: circa [...] dipendenti;

ii) VodafoneOmnitel: circa [...] dipendenti;

iii) H3G: circa [...] dipendenti;

iv) TIM: circa [...] dipendenti.

Co-siting da parte di TIM

36. Su richiesta della Commissione con riferimento ai siti acquisti da TIM, questa ultima società si è impegnata con lettera del 26 luglio 2002 a consentire l'accesso ai propri siti (c.d. *co-siting*) a favore degli operatori del servizio di telefonia mobile di terza generazione UMTS a condizioni commerciali.

Attribuzione delle frequenze liberate da Blu esclusivamente per il servizio GSM

37. In aggiunta a quanto precede, la realizzazione delle dismissioni separate di rami d'azienda è condizionata, per ciascun singolo contraente, all'allocazione agli operatori attualmente esistenti da parte del Ministero delle Comunicazioni delle frequenze precedentemente utilizzate da Blu (in totale 15 Megahertz, "Mhz") in relazione al servizio di telefonia mobile GSM (seconda generazione del servizio di telefonia mobile).

38. La regolamentazione italiana di settore prevede che, in caso di cessazione di attività da parte di un operatore del servizio di telefonia mobile, la licenza previamente ottenuta venga restituita alle autorità competenti per il loro rilascio (Ministero delle Comunicazioni) e con essa le frequenze annesse alla licenza. In tale contesto, è da sottolineare che TIM utilizza attualmente 5Mhz dello spettro in precedenza assegnato a Blu, in forza di un apposito accordo commerciale di *roaming* esistente tra i due operatori siglato nel luglio 2000, comunicato successivamente all'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

39. In relazione a ciò, le autorità italiane per le comunicazioni (Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), nel caso in cui non fosse possibile procedere all'assegnazione delle frequenze oggetto di restituzione ad un nuovo operatore, avrebbero manifestato il proprio assenso, in seguito ad un'eventuale scomparsa di Blu - sulla base degli atti di pianificazione messi a punto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'espletamento delle proprie funzioni - all'eventuale attribuzione di 5 Mhz di frequenze a ciascuno degli attuali operatori del servizio GSM di seconda generazione (Wind, VodafoneOmnitel e TIM), in totale i 15 Mhz di Blu.

40. La Commissione ha inteso peraltro evitare che l'eventuale assegnazione delle menzionate frequenze potesse rappresentare una barriera all'entrata o all'espansione (in termini di limitazione di capacità) a danno degli operatori del servizio di telefonia mobile di terza generazione (UMTS).
41. Pertanto, la Commissione ha richiesto che gli attuali operatori del servizio di telefonia mobile GSM (Wind, VodafoneOmnitel e TIM) si impegnino nei confronti della Commissione stessa ad utilizzare le frequenze supplementari che verrebbero eventualmente loro assegnate esclusivamente per il servizio di telefonia mobile di seconda generazione (GSM). L'impegno in discorso è stato assunto con una dichiarazione firmata dai legali rappresentanti di Wind, VodafoneOmnitel e TIM in data 31 luglio 2002.
42. Le frequenze eventualmente attribuite saranno prese in esame dalle autorità competenti insieme ad altre che si potrebbero eventualmente rendere disponibili in futuro, nel quadro del futuro ricalcolo e/o della riassegnazione dell'intero spettro di frequenze utilizzabili per il servizio di telefonia mobile di terza generazione UMTS (c.d. operazione di *refarming*).
43. A questo particolare riguardo, è importante sottolineare che il Ministro delle Comunicazioni, con lettera in data 31 luglio 2002 al Commissario europeo per la concorrenza ha assicurato che "[...]nell'ambito dell'operazione di *refarming*, sarà cura del Governo Italiano, considerando unitariamente sia le frequenze già assegnate a Blu sia quelle che si rendessero eventualmente disponibili, fare in modo che le esigenze da lei prospettate siano soddisfatte. Il Governo Italiano agirà nello stesso spirito, e nell'ambito delle Leggi vigenti, quale che sia lo scenario effettivo riguardo all'evoluzione del mercato e alla disponibilità effettiva di frequenze, ed opererà in modo equilibrato e non discriminatorio, secondo le esigenze di ciascuno degli operatori.[...]."

3. IMPATTO DELLE MISURE CORRETTIVE SOSTITUTIVE SULLA CONCORRENZA NEL MERCATO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE MOBILE IN ITALIA

44. Le Misure Correttive Sostitutive danno luogo pertanto ad una ristrutturazione del mercato italiano dei servizi di telefonia mobile. Le Misure Correttive Sostitutive realizzano, nelle circostanze eccezionali sopra menzionate, una fattispecie analoga alla liquidazione della società Blu, ma che viene posta in essere dagli attori del mercato sotto il controllo della Commissione.
45. Questa soluzione ha il pregio di limitare i costi sociali eccessivi legati ad un'eventuale dichiarazione formale di insolvenza di Blu e presenta elementi che favoriscono la concorrenza nel mercato italiano della telefonia mobile con specifico riferimento al servizio di terza generazione UMTS. Inoltre, anche con riferimento ai servizi di seconda generazione GSM, essa consente la formazione di equilibri concorrenziali di mercato più soddisfacenti rispetto a quelli che potrebbero risultare da un'ipotesi di mera liquidazione/insolvenza di Blu realizzata nelle forme previste dal codice civile italiano, a fronte comunque della scomparsa del quarto operatore italiano di telefonia mobile.
46. Senza pregiudizio per le valutazioni che potranno essere espresse in relazione ad eventuali notifiche di singole concentrazioni aventi dimensioni comunitaria o nazionale che scaturiscano dalle dismissioni separate, si rassegna in questa sede una valutazione complessiva dell'impatto delle vendite separate in discorso sul mercato rilevante della telefonia mobile in Italia così come definito nella Decisione del 20 settembre 2001.

47. Dal punto di vista concorrenziale, gli attivi produttivi più importanti di Blu sono certamente la clientela, il marchio, i siti e le frequenze.
48. In questo contesto, Wind (il terzo operatore italiano di telefonia mobile) ha fatto presente di non voler acquisire la totalità di Blu; appare pertanto in linea con il principio di proporzionalità che altri attivi produttivi di Blu giungano nella disponibilità di VodafoneOmnitel (secondo operatore italiano di telefonia mobile di seconda generazione) e di H3G (operatore di terza generazione).

Clienti

49. Le Misure Correttive Sostitutive prevedono l'acquisto della clientela di Blu (circa 2 milioni di clienti) da parte di Wind; tale clientela rappresenta circa il 4% del mercato italiano della telefonia mobile. Con l'acquisizione in discorso la posizione concorrenziale del terzo operatore italiano in questo mercato sarà incrementata e sarà perciò maggiormente equilibrata rispetto ai due più grandi concorrenti (TIM e VodafoneOmnitel). Nell'ipotesi di liquidazione/insolvenza di Blu, la sorte dei circa due milioni di clienti di Blu sarebbe invece incerta e, oltre alla probabile interruzione del servizio di telefonia mobile, i clienti si distribuirebbero sul mercato secondo libera scelta potendo rafforzare anche la posizione degli operatori più grandi.

Siti

50. Le Misure Correttive Sostitutive prevedono la distribuzione dei siti tra H3G, VodafoneOmnitel e Wind e TIM. L'offerta di maggior rilievo in termini di siti utilizzabili per il collocamento di apparati di radiotrasmissione proviene da H3G, che come noto non è presente sul mercato della telefonia mobile di seconda generazione (GSM). Anche VodafoneOmnitel e Wind hanno presentato un'offerta significativa per l'acquisto di siti utilizzabili per il collocamento di apparati di radiotrasmissione. Le acquisizioni in discorso rappresentano opportunità importanti per i menzionati operatori per rafforzare la presenza sul mercato, mentre nel caso di H3G, si tratta di una valida opportunità per abbreviare i propri tempi di entrata nel mercato (di terza generazione), riducendo notevolmente i tempi (medio periodo) e i costi di ricerca e di installazione.
51. Le Misure Correttive Sostitutive prevedono l'acquisto di siti da parte di TIM, ma in maniera soltanto residuale rispetto alle offerte avanzate dagli altri operatori. Ad ogni modo, il numero di siti acquisito da TIM non appare, nella prospettata situazione, in grado di alterare significativamente a vantaggio di questa gli equilibri concorrenziali nel mercato rilevante. TIM già dispone di una rete capillare e l'ulteriore disponibilità di siti potrà essere utile per fronteggiare eventuali problemi connessi ai fabbisogni di capacità trasmissiva necessaria all'offerta di servizi di nuova generazione, basati sulla trasmissione dati. L'utilità marginale dei nuovi siti per TIM è in questo contesto più bassa rispetto all'utilità marginale dei nuovi siti per i suoi concorrenti e, pertanto, si esclude che l'attribuzione in questione possa rafforzare la posizione concorrenziale della stessa TIM. Infatti, sulla base delle informazioni disponibili, è da sottolineare che TIM sarebbe concretamente in grado di utilizzare soltanto [...] dei siti BTS che acquisirà, in quanto gli altri sono localizzati in prossimità di impianti già esistenti e rappresenterebbero pertanto mere duplicazioni.
52. Nell'ipotesi di liquidazione/insolvenza di Blu, la distribuzione dei siti sarebbe incerta e, soprattutto, potrebbe essere meno favorevole per gli operatori di minori dimensioni, soprattutto con riferimento al concorrente nel servizio di terza generazione, H3G.

Frequenze

53. Le Misure Correttive Sostitutive presuppongono, nel caso in cui non fosse possibile procedere all'assegnazione delle frequenze oggetto di restituzione ad un nuovo operatore, una eventuale "attribuzione" da parte del Ministero delle Comunicazioni - verosimilmente sulla base degli esistenti atti di pianificazione messi a punto dalle Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - di 5 Mhz di frequenze a ciascuno dei tre operatori di telefonia mobile (TIM, VodafoneOmnitel, Wind).
54. In questa ipotesi, 5 Mhz di frequenze consentono di servire un traffico di circa 6-7 milioni di utenti. Tale attribuzione permetterebbe a Wind di soddisfare la clientela acquisita e a VodafoneOmnitel di ampliare le proprie disponibilità. Invece, a seguito della menzionata eventuale attribuzione, TIM avrebbe in disponibilità diretta un lotto di frequenze equivalente a quello di cui già aveva disponibilità condivisa con Blu, in forza di un accordo commerciale di *roaming* siglato con Blu stessa nel luglio 2000, comunicato successivamente all'autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
55. L'impegno assunto nei confronti della Commissione dai vari acquirenti degli attivi produttivi di utilizzare le eventuali frequenze acquisite soltanto per il servizio GSM (cfr. paragrafo 41) rappresenta un impegno congruo per rimuovere eventuali barriere all'entrata o all'espansione in relazione al futuro servizio di telefonia mobile UMTS, tenuto anche conto dell'assicurazione data per lettera al Commissario europeo per la Concorrenza dal Ministro delle Comunicazioni (cfr. paragrafo 43) che le frequenze di Blu riassegnate agli operatori GSM esistenti saranno tenute nella dovuta considerazione all'atto del *refarming* dell'intero spettro delle frequenze utilizzabili per il servizio UMTS (soprattutto per far fronte alle esigenze degli operatori di terza generazione e all'evoluzione del mercato).

[...]

56. Per i motivi sopra esposti, la Commissione considera che le Misure Correttive Sostitutive, nella forma proposta, sono suscettibili di autorizzazione. Tale autorizzazione implica che, ove le dismissioni separate non andassero a buon fine nei tempi stabiliti o dovessero avvenire secondo modalità sostanzialmente diverse da quelle rese note e accettate dalla Commissione (di cui ai testi allegati alle Misure Correttive Sostitutive), la Commissione stessa considererà che Edizione non avrà ottemperato ai nuovi impegni.

57. [...].

4. CONCLUSIONE

58. La Commissione conclude che l'adozione delle Misure Correttive Sostitutive proposte da Edizione è giustificata dalle circostanze eccezionali di mercato prodottesi nel prosieguo di tempo dalla Decisione del 20 settembre 2001. Di conseguenza la Commissione ha deciso di approvare la sostituzione delle Misure correttive riguardanti Blu in Allegato 1 alla Decisione del 20 settembre 2001 ai sensi del paragrafo 20 del menzionato Allegato 1, con le Misure Correttive Sostitutive ed i relativi allegati.
59. Questi impegni sostitutivi sono sufficienti a rimuovere i seri dubbi di compatibilità relativi alla concentrazione M. 2574 Pirelli / Edizione / Olivetti / Telecom Italia, a condizione che tutte le parti coinvolte rispettino i menzionati impegni, che possono essere

soggetti a cambiamenti da parte della Commissione in base al paragrafo 14 delle Misure Correttive Sostitutive.

60. Gli impegni di cui ai capitoli B (“Oggetto dell’impegno”, paragrafi da 2 a 5), C (“La procedura di cessione”, paragrafi da 6 a 9), e D (“Gli Acquirenti Idonei”, paragrafo 10), del testo delle Misure Correttive Sostitutive costituiscono condizioni della presente decisione, i restanti impegni costituiscono obblighi.
61. La presente decisione è adottata in conformità all’articolo 6(2) del regolamento del Consiglio (CEE) 4064/89.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione Europea

Via fax: 0032.2.296.43.01
Commissione Europea – Merger Task Force

DG Concorrenza

Rue Joseph II, 70

B-1000 BRUXELLES

Caso COMP/M.2574 – Pirelli/Olivetti-Telecom Italia

MISURE CORRETTIVE SOSTITUTIVE

Le Misure Correttive n.1 proposte alla Commissione in relazione all'operazione di concentrazione in oggetto, allegate alla Decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2001, sono sostituite dalle presenti Misure Correttive Sostitutive.

A. Definizioni

1. Ai fini della presente lettera, alle seguenti espressioni andrà attribuito il seguente significato:

Edizione	Edizione Holding S.p.A.
Società	Blu S.p.A.
Capitale Sociale	L'intero capitale sociale della Società.
Mandatario Comune	Il Soggetto (o i Soggetti) al quale (o ai quali) tutti gli azionisti della Società hanno dato mandato congiunto ed esclusivo alla vendita del Capitale Sociale e/o degli Attivi Produttivi della Società.

Concentrazione	L'acquisizione del controllo congiunto di Olivetti S.p.A. da parte di Pirelli S.p.A. ed Edizione.
Decisione	La Decisione resa dalla Commissione Europea in data 20 settembre 2001 con la quale la Concentrazione è stata dichiarata compatibile con l'art.6.1 lett.b) del Regolamento Concentrazioni.
Misure Correttive n.1	La Misure Correttive n.1 riguardanti Blu, allegate alla Decisione.
Acquirente della Società	Il soggetto che acquista la totalità del Capitale Sociale, in forza di proposta formulata al Mandatario Comune (al momento della presentazione di questa lettera di impegni l'unica offerta pervenuta al Mandatario Comune avente i requisiti dal medesimo richiesti – e ritenuta praticabile dalla maggioranza dei soci - è quella presentata da Telecom Italia S.p.A., il cui contenuto è stato dettagliatamente illustrato nella nota di Edizione Holding S.p.A. trasmessa alla Commissione Europea in data 5 luglio u.s., alla quale si rinvia e prodotta sub all. 1). L'Acquirente della Società acquisterà il Capitale Sociale di Blu dopo che sarà stata data esecuzione da parte di Blu ai contratti di cessione degli Attivi Produttivi e che la Società non sarà più qualificabile come operatore di telefonia mobile, avendo restituito la licenza per l'esercizio dell'attività di telefonia radiomobile al Ministero delle Comunicazioni.
Gli Acquirenti Idonei	I soggetti, che operano sul mercato della telefonia mobile e che grazie ai contratti in parola potranno consolidare o rafforzare la loro posizione rispetto all'operatore storico, che depositino nelle mani del Mandatario Comune le Proposte di Acquisto degli Attivi Produttivi della Società (al momento della presentazione di questa lettera di

	<p>impegni, sono state presentate offerte aventi i requisiti richiesti da Omnitel Vodafone S.p.A., Wind S.p.A. e H3G S.p.A. il cui contenuto è stato dettagliatamente illustrato nella nota di Edizione Holding S.p.A. trasmessa alla Commissione Europea in data 5 luglio u.s., alla quale si rinvia e prodotta sub all. 1).</p>
Proposte di Acquisto	<p>Le proposte di acquisto di Attivi Produttivi della Società depositate nelle mani del Mandatario Comune.</p>
Data di Presentazione	<p>La data di presentazione della presente nuova proposta di Misure Correttive, che sostituiscono integralmente le Misure Correttive n.1.</p>
Periodo di Cessione	<p>Il periodo compreso tra la Data di Presentazione e il [...], nel corso del quale: a) la Società dovrà aver stipulato contratti di compravendita per la cessione dei propri Attivi Produttivi agli Acquirenti Idonei; b) sarà stata data esecuzione ai contratti menzionati sub a); c) sarà stato stipulato il contratto di compravendita delle azioni di Blu con l'Acquirente della Società.</p>
Prima Fase del Periodo di Cessione	<p>Il periodo eventualmente compreso tra la Data di Presentazione e la data entro la quale la Società stipulerà contratti di compravendita per la cessione degli Attivi Produttivi di Blu con gli Acquirenti Idonei. Sempre nel corso di tale Periodo, ma in un momento successivo rispetto alla conclusione dei contratti appena menzionati, verrà stipulato tra gli azionisti di Blu e l'Acquirente della Società il contratto di compravendita del capitale sociale di Blu sulla base dell'offerta depositata dallo stesso Acquirente della Società nelle mani del Mandatario Comune.</p>

Seconda Fase del Periodo di Cessione	Il periodo intercorrente tra la stipula dei contratti di compravendita per la cessione degli Attivi Produttivi di Blu ed il [...], data entro la quale: i) la Società avrà dato esecuzione ai suddetti contratti; ii) avrà restituito la licenza in base alla quale esercita la propria attività di operatore di telecomunicazioni mobili; iii) si siano verificate le condizioni sospensive dell'efficacia della compravendita; in tutti questi casi con la conseguenza che, a partire da tale momento, l'Acquirente della Società sarà in condizione di subentrare nella proprietà del Capitale Sociale .
Attivi Produttivi	Gli <i>assets</i> che costituiscono il compendio dei beni aziendali di Blu finalizzati all'esercizio dell'attività di impresa oggetto delle Proposte di Acquisto del cui contenuto è pienamente informato il Fiduciario e, quindi, la Commissione.
Fiduciario	Il Fiduciario indipendente nominato da Edizione, ed approvato dalla Commissione, al quale è stato affidato il compito di monitorare l'attività svolta da Edizione ed assicurare che essa sia conforme agli impegni assunti e, dalla data di approvazione, il compito di monitorare l'adempimento delle presenti Misure Correttive.

B. Oggetto dell'impegno

2. Edizione s'impegna a prestare il proprio assenso affinché la Società assuma nella Prima Fase del Periodo di Cessione l'impegno di cedere gli Attivi Produttivi ai soggetti che depositino nelle mani del Mandatario Comune adeguate Proposte di Acquisto.

3. Edizione s'impegna inoltre, per quanto in suo potere e per le azioni di Blu di cui può disporre, a fare in modo che, successivamente alla conclusione dei contratti di cessione degli Attivi Produttivi, il Capitale Sociale di Blu sia acquistato da un Acquirente della Società che abbia trasmesso in tempo utile (cfr. punto 7) la sua offerta al Mandatario Comune.

4. Edizione s'impegna altresì, per quanto in suo potere, a fare in modo che l'esecuzione dei contratti di cessione degli Attivi Produttivi avvenga entro il [...] e costituisca comunque condizione sospensiva, unitamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità di tutela della concorrenza e di quelle di natura amministrativa, per l'esecuzione del contratto di compravendita per l'intero Capitale Sociale tra i soci di Blu e l'Acquirente della Società. È comunque inteso che Edizione, per quanto riguarda la cessione della propria quota di capitale, pretenderà la previsione ed il rispetto della suddetta condizione sospensiva.

5. Nulla in questa lettera di impegni può costituire fonte di un obbligo per Edizione di effettuare nuovi apporti di mezzi finanziari nella Società se essi non sono ritenuti suscettibili di ritorno, avuto riguardo alla buona pratica commerciale, del cui controllo è incaricato il Fiduciario.

C. La procedura di Cessione

6. La Società stipulerà con gli Acquirenti Idonei contratti di cessione degli Attivi Produttivi, sulla base delle offerte depositate nelle mani del Mandatario Comune.

7. Sempre nella Prima Fase del Periodo di Cessione, ma successivamente alla conclusione dei contratti di cui al punto 6, gli azionisti di Blu e l'Acquirente della Società stipuleranno il contratto di compravendita del capitale sociale di Blu, sulla base dell'offerta depositata nelle mani del Mandatario Comune.

8. Nella Seconda Fase del Periodo di Cessione, la Società dovrà dare esecuzione ai contratti menzionati al precedente punto 6 e tutti i soggetti interessati dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative affinché, entro il [...], soddisfatte le condizioni sospensive, l'Acquirente della Società possa subentrare nella proprietà del Capitale Sociale della Società.

9. Come già indicato al precedente punto 4, è previsto che l'efficacia del contratto di compravendita del Capitale Sociale da parte dell'Acquirente della Società sia sospensivamente condizionata all'esecuzione dei Contratti di compravendita degli Attivi Produttivi con gli Acquirenti Idonei, alla restituzione della licenza di telecomunicazione mobile, all'approvazione da parte delle competenti autorità di tutela della concorrenza, nonché al verificarsi di ogni altra condizione sospensiva che fosse contenuta nel citato contratto di compravendita. Edizione

s'impegna comunque a subordinare a questi eventi l'efficacia del contratto per quanto riguarda la cessione della propria quota azionaria.

D. Gli Acquirenti Idonei

10. Edizione s'impegna a fare in modo, per quanto in suo potere, che gli Acquirenti Idonei siano soggetti indipendenti e non legati al gruppo Edizione, che possiedano risorse finanziarie e provata esperienza ed abbiano interesse a sviluppare la propria attività nel settore della telefonia mobile, utilizzando gli Attivi Produttivi di Blu al fine del consolidamento e/o rafforzamento della propria posizione rispetto all'operatore storico.

E. Il Fiduciario

11. Edizione s'impegna ad aggiornare l'attuale mandato del Fiduciario indipendente nominato in esecuzione delle Misure Correttive n.1 stabilite nel quadro della Decisione al monitoraggio dell'esecuzione delle presenti Misure Correttive, senza alcun onere aggiuntivo a suo carico rispetto alla remunerazione già prevista dal mandato firmato in esecuzione delle predette Misure Correttive. Il Fiduciario dovrà in particolare:

a. monitorare che tanto la Prima quanto la Seconda Fase del Periodo di Cessione si svolgano in modo conforme alle presenti Misure Correttive;

b. trasmettere alla Commissione al termine della Prima e della Seconda Fase del Periodo di Cessione – entro cinque giorni rispettivamente dalla loro conclusione – e contemporaneamente ad Edizione in versione non confidenziale, una relazione riguardante il monitoraggio dell'attività svolta da Edizione al fine di verificare che essa sia coerente con gli impegni previsti nella presente lettera. Il Fiduciario riferirà per iscritto alla Commissione qualora dovesse ritenere, sulla base di ragionevoli motivazioni, che Edizione non operi in conformità con le condizioni e le obbligazioni previste dalla presente lettera. Edizione dovrà ricevere una copia non confidenziale di tale eventuale comunicazione;

c. successivamente all'assolvimento di tutti gli impegni assunti, il Fiduciario dovrà ottenere dalla Commissione l'autorizzazione a porre termine al proprio mandato.

Tuttavia, la Commissione potrà richiedere in ogni momento una nuova nomina del Fiduciario qualora dovesse emergere che gli impegni assunti da Edizione non sono stati eseguiti pienamente e correttamente.

Il Fiduciario sarà remunerato in modo che non vengano meno la sua indipendenza e l'efficienza nello svolgimento del mandato, consentendogli di adempiere alle obbligazioni della presente lettera d'impegni.

12. Edizione provvederà a fornire al Fiduciario assistenza ed informazioni, ivi inclusa copia di tutti i documenti rilevanti, per quanto possa essere ragionevolmente

richiesto per verificare il rispetto degli impegni assunti. Edizione sarà disponibile a partecipare a riunioni periodiche, secondo un programma stabilito di comune accordo con il Fiduciario, al fine di fornire, oralmente o in forma documentale, tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento del suo compito.

F. Il Mandatario Comune

13. Edizione, congiuntamente agli altri azionisti della Società, ha nominato nel mese di dicembre 2001 un Mandatario Comune per la vendita del Capitale Sociale e/o degli Attivi Produttivi della Società. Il Mandatario Comune è un soggetto indipendente da Edizione, che possiede tutti i requisiti necessari per adempiere all'incarico conferitogli e non è, né attualmente, né potenzialmente, esposto a conflitto di interessi.

G. La clausola di revisione

14. Su richiesta motivata di Edizione, e dopo aver sentito il Fiduciario, la Commissione, ove rilevante, potrà:

- i.** concedere una proroga del Periodo di Cessione, oppure
- ii.** rinunciare ad una o più delle condizioni od obblighi previsti dagli impegni.

Le richieste motivate di proroga dei termini o di rinuncia alle condizioni e/o obblighi derivanti dalla presente lettera d'impegni dovranno essere presentate tempestivamente da Edizione non appena ne ravvisi la necessità.

Dott. Gianni Mion

Amministratore Delegato Edizione Holding S.p.A.